TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 73

Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario

Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile il quale annota i mutamenti sul certificato. Qualora la macchina agricola sia trasferita, ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra Provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Il certificato e' ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviato all'Ispettorato della motorizzazione civile ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-73-trasferimento-di-proprieta-delle-macchine-agricole-e-di-residenza-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it